

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 OTT. 2000

=====

ADDI' **10 OTT. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: T. P.

DELIBERAZIONE N° 2088

OGGETTO: ~~.....~~ COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER L'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI ex ART. 20, L. 6/98 (2^a PR) E LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PER LE STRUTTURE PER CURE PALLIATIVE ex L. 39/99 E DEL PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA NEI GRANDI CENTRI URBANI, ex art. 71, L. 448/98.



Oggetto: Costituzione di un gruppo di lavoro per l'attuazione dell'Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari ex art.20 L.67/88 (2^a fase) e la realizzazione del programma per le strutture per cure palliative ex L.39/99 e del piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani ex art. 71 Legge 448/98.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Politiche per la Sanità;

VISTO l'art. 20 della L. 67/88, concernente il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, per un importo di 30.000 miliardi;

VISTA la DCR n° 1108, del 25 Gennaio 1990, recante il Programma Regionale di interventi in materia di edilizia sanitaria con riferimento al piano pluriennale di investimenti ai sensi della legge finanziaria 11 Marzo 1988, n° 67. Primo triennio e piano decennale;

VISTA la Legge 492/93 di conversione del D.L. 396 del 02/10/1993 recante: "Disposizioni in materia di edilizia sanitaria" che attribuisce alle Regioni la responsabilità della programmazione degli interventi nell'ambito delle quote di finanziamento del programma, privilegiando i cantieri sospesi, le opere di completamento, quelle di ristrutturazione o comunque tutte le opere che garantiscono una concreta, immediata cantierabilità ed una rapida conclusione dei lavori, anche per lotti funzionali;

VISTA la DCR 15 e 17 del Giugno 1994 n° 1014 concernente il "Piano decennale in materia di edilizia sanitaria ex art. 20 L. 67/88 -Primo triennio- Strutture sanitarie - Priorità nella realizzazione degli interventi di cui alla DCR 1108/90, n° 1108" che rimodula il programma di investimenti contenuti nella già citata DCR 1108/90 al fine di renderlo compatibile e coerente con la riorganizzazione della rete ospedaliera delle intervenute modifiche degli ambiti territoriali delle ASL;

VISTA la deliberazione 21 Marzo 1997 con la quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica detta i criteri per l'avvio della seconda fase del



W 2088

10 OTT. 2000

programma nazionale di investimenti in Sanità fissandone gli obiettivi e le modalità operative;

VISTE le DCR del 17/12/1997 nn° 411 e 412 con le quali viene approvato il programma regionale degli investimenti di edilizia sanitaria 2^a fase;

VISTA la deliberazione CIPE n° 52 del 06 Maggio 1998 con la quale si approva il quadro programmatico relativo alla seconda fase degli investimenti in sanità previsto dall'art. 20 della Legge 67/88, 2° e 3° triennio, e la ripartizione delle risorse nell'ambito delle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per un totale di 20.600 miliardi di lire;

PRESO ATTO che la predetta deliberazione CIPE ha assegnato alla Regione Lazio la quota di £ 1.540,446 miliardi;


VISTA la deliberazione CIPE n° 53 del 06/ Maggio 1998: "art. 20 della Legge 11 Marzo 1998 n° 67 -seconda fase- Programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla Legge 27 Dicembre 1997, n° 450 che ha assegnato alla Regione Lazio un finanziamento di £ 36,100 miliardi per il completamento dell'Ospedale di Frosinone, e £ 41 miliardi per interventi relativi alla sicurezza;

PRESO ATTO che, per effetto della Delibera CIPE 53/98 citata nel precedente comma, la quota assegnata alla Regione Lazio con deliberazione CIPE 52/98 viene rideterminata in £ 1463,346 miliardi;

VISTO l'art. 5bis del D. Lgs. 502/92 come introdotto dal D. Lgs. 229/99, che prevede la stipula di accordi di programma con le Regioni, acquisito il concerto con il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che gli accordi di programma costituiscono lo strumento che consente alle Regioni di disporre programmaticamente della quota loro assegnata con Delibera CIPE n° 52 del 06 Maggio 1998 e di stabilire un nesso dinamico tra l'intera quota e le disponibilità annuali previste nelle nelle leggi finanziarie in relazione all'effettiva capacità di spesa;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha ritenuto opportuno ricorrere allo strumento dell'accordo di programma previsto dall'art. 5bis, come introdotto dall'art. 5 del D. Lgs. n° 229 del 19 Giugno 1999, allo scopo di disporre più celermente delle quote assegnate dalla Delibera CIPE 52/98;




TENUTO CONTO che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 10/02/2000, repertorio n.874 del 10/02/2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha espresso intesa, ai sensi del sopracitato articolo 5 bis del D.Lgs. 502/1992, introdotto dal D.Lgs. 229/1999, sulla proposta del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, dello schema di Accordo di Programma per la Regione Lazio per il settore degli investimenti sanitari;

CONSIDERATO che il predetto Accordo di programma, recepito con D.G.R. 1853 dell'1.8.2000, prevede per gli anni 2000-2002 investimenti per un importo complessivo ammontante a L. 1.540.364.210.526 di cui: £.1.463.346.000.000 a carico dello Stato, £. 77.018.210.526 a carico della Regione Lazio;

CONSIDERATO che per l'ammissione a finanziamento dei progetti esecutivi, nei limiti delle risorse disponibili nell'anno, il Ministero della Sanità seguirà il criterio cronologico di acquisizione delle richieste di finanziamento presentate dalle Regioni;

CONSIDERATO che l'Accordo prevede la realizzazione di n.137 interventi, in alcuni casi articolati in diversi sottoprogetti, e che pertanto le attività istruttorie, sia amministrative che tecniche, si prevedono numerose e complesse ed in particolare che l'art.13, comma 2, dell'accordo prevede che la Regione Lazio si impegni a:

- a) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'accordo, segnalando ai soggetti firmatari dell' Accordo eventuali scostamenti rispetto ai tempi, alle risorse e modalità di esecuzione previsti. Il monitoraggio sarà accompagnato da una relazione che conterrà l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi, con la proposta di iniziative correttive da assumere;
- b) promuovere, con i responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire l'attuazione delle opere programmate;
- c) presentare ai soggetti sottoscrittori dell'Accordo una relazione semestrale sullo stato di attuazione del medesimo evidenziando i risultati e le azioni di verifica svolte.
- d) segnalare ai sottoscrittori dell'Accordo eventuali situazioni di ritardo, inerzia ed inadempimento a carico di uno dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'Accordo medesimo;
- e) promuovere iniziative di conciliazione in caso di controversie insorte tra i soggetti coinvolti nell'esecuzione degli interventi.



W 2088

10 OTT. 2000

TENUTO CONTO che il predetto Accordo di Programma prevede, tra l'altro, i seguenti impegni a termine:

- entro 180 giorni dal perfezionamento dell'Accordo, specificare le previsioni dell'impatto degli investimenti nel settore ospedaliero e nel settore delle R.S.A. in termini di dotazione di posti letto e di tasso di utilizzo della capacità ricettiva, della riduzione dei ricoveri impropri, delle liste di attesa al fine di garantire la coerenza con gli standard nazionali previsti dalla normativa vigente;
- entro il termine di cui sopra, definizione di un progetto che si integri con il sistema informativo di governo del Servizio Sanitario che preveda anche la riorganizzazione e l'integrazione delle reti informative aziendali;


CONSIDERATO inoltre che la Regione Lazio, nell'ambito dell'Accordo si è impegnata altresì a predisporre un piano specifico per la città di Roma in armonia con il programma per l'utilizzo delle risorse ex art.71 della legge 23 dicembre 1998, n.448;

CONSIDERATO altresì che la Regione Lazio è impegnata nella partecipazione al Programma Nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative di cui alla Legge 39 del 26/2/99 che prevede la presentazione entro ottobre 2000 di progetti preliminari di tali strutture per un finanziamento (anni 1998-1999) pari a £ 21.684.757.022, e nel piano straordinario d'interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani e per l'art. 71 Legge 448/98.

TENUTO CONTO quindi degli adempimenti previsti dall'Accordo di Programma e del Programma per le strutture per le cure palliative che prevedono, in conformità all'art.5 bis-comma 3 del D.leg.vo 502/92, che, in caso di sostanziali ritardi nell'attuazione degli interventi rispetto ai termini previsti, la copertura finanziaria assicurata dal Ministero della Sanità viene riprogrammata e riassegnata, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in favore di altre regioni o enti pubblici interessati al programma di investimenti, così come indicato all'art. 12, comma 5; del succitato Accordo;

CONSIDERATO che la complessità delle procedure tecniche ed amministrative previste dalla legge 109/94 e successive modificazioni e dal relativo regolamento attuativo connesse all'attuazione del programma di investimenti in edilizia sanitaria, richiede la disponibilità di personale in possesso di adeguata professionalità ed esperienza;

PRESO ATTO che presso il Dipartimento Servizio Sanitario Regionale presta servizio in ruolo un solo architetto;



TENUTO CONTO che non è possibile, nei tempi stretti di attuazione delle procedure previste dall'Accordo di Programma e dal Programma Nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative, aumentare la dotazione organica e provvedere all'assunzione dei professionisti necessari;

RITENUTO che nelle more dell'adozione di opportune soluzioni per adeguare le risorse professionali e tecniche a disposizione dell'Assessorato per il raggiungimento dei fini istituzionali, al fine di ottemperare agli impegni suddetti occorra procedere alla istituzione di un apposito gruppo di lavoro da costituirsi ai sensi della L.R. n° 27 del 25 Luglio 1996, art. 16, comma 5, formato da personale interno all'amministrazione regionale e da esperti esterni in numero non superiore a dieci con professionalità tecnica e amministrativa specifica;

TENUTO CONTO che, ai sensi della D.C.R. n° 757 del 30/11/1988 (Bando di concorso per assegnazione borse di studio), della successiva D.G.R. n° 2673 dell'11/04/1995 (Approvazione graduatoria laureati in architettura), della successiva D.G.R. 4632 del 15/03/1998 (Assegnazione di borse di studio ai sei architetti che hanno dato la propria adesione) sono risultati titolari di borse di studio per la durata di due anni, con un impegno settimanale minimo di 24 ore, gli architetti Angelo Brusca, Paola Cangiano, Giancarlo Iraci, Cesare Porroni, Giuliana Sacco, Daniela Zaralli;

CONSIDERATO che i sei suddetti architetti hanno avviato l'attività prevista nella borsa di studio presso l'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute con il Settore 57- Ufficio Programmazione Strutture Sanitarie (dal 1/03/2000 denominato Area Pianificazione del Dipartimento Servizio Sanitario Regionale) dal 01/10/1998;

TENUTO CONTO che i sei suddetti architetti hanno frequentato, così come previsto dall'art. 8 del suddetto bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio di cui al la D.C.R. n° 757 del 30/11/ 1988, il previsto corso teorico pratico della durata di quattro settimane diretto ad illustrare le finalità e le modalità dell'attività da svolgere;

CONSIDERATO altresì che i suddetti borsisti, manifestando interesse all'approfondimento della materia trattata, hanno frequentato, a proprie spese, il Corso di Perfezionamento in "Edilizia Ospedaliera" promosso dall'Università degli Studi "La Sapienza" facoltà di Ingegneria, nell'Anno Accademico 1998-1999 conseguendo il previsto diploma dell'Anno 1999;

TENUTO CONTO che le precitate borse di studio si concludono il 30 Settembre 2000 e che i predetti architetti hanno svolto con zelo e professionalità i compiti loro affidati durante l'espletamento della borsa di studio e hanno manifestato la propria disponibilità a far parte del Gruppo di Lavoro sopra indicato;



RITENUTO che per quanto sopra esposto il Gruppo di Lavoro possa essere immediatamente costituito, nelle more dell'individuazione delle altre professionalità con la seguente composizione: il Responsabile dell'Area Pianificazione del Dipartimento Servizio Sanitario Regionale, l' arch. Paola Maria Falconi, il rag. Italo Filipponio, la sig.ra Rita Mariani, la sig.ra Giuseppina Marceca, gli architetti Angelo Brusca, Paola Cangiano, Giancarlo Iraci, Cesare Porrone, Giuliana Sacco, Daniela Zaralli;

RITENUTO che il finanziamento di tale gruppo di lavoro per la partecipazione dei membri esterni ammonti all'importo complessivo di £ 600.000.000 annui e complessivamente per ogni componente esterno all'amministrazione di un compenso forfettario di £ 60.000.000 annui lordi;

VISTO l'art. 17 comma 3 L.127/97

All'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante di:

1. costituire, un gruppo di lavoro di durata semestrale ~~che decorre~~ dal 01 Ottobre 2000 con le modalità previste dalla L.R. n° 27, del 25 Luglio 1996, art. 16, comma 5, composto da personale interno all'Amministrazione: il Responsabile dell'Area Pianificazione del Dipartimento Servizio Sanitario Regionale Dott.ssa Marina Cerbo, l'arch. Paola Maria Falconi, il rag. Italo Filipponio, la sig.ra Rita Mariani, la sig.ra Giuseppina Marceca, e dai seguenti esperti esterni: architetti Angelo Brusca, Paola Cangiano, Giancarlo Iraci, Cesare Porrone, Giuliana Sacco, Daniela Zaralli, nelle more dell'adozione di opportune soluzioni per adeguare le risorse professionali e tecniche a disposizione dell'Assessorato per il raggiungimento dei fini istituzionali;
2. Far gravare la somma di £.300.000.000 per il semestre dal 01/10/2000 all'01/04/2001 sul capitolo n. 41305 del bilancio, che presenta la necessaria copertura finanziaria;



3. provvedere con successiva determinazione del Direttore del Dipartimento, alle modalità organizzative del Gruppo di Lavoro e dall'erogazione dei compensi ai componenti esterni.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL VICE SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo PAPI

12 OTT, 2000

